

Provincia di MESSINA

MUNICIPIO

DI ALI'

Reg. Del N. 50

**OGGETTO:**

Delibera consigliare  
n.43 del 29/6/92 avente  
per oggetto: Approvazione  
Regolamento per discipli  
na della concessione di  
sovvenzioni, contrib.,  
sussidi ed ausili finanz.  
e attrib. vantaggi econ.  
Rettifica.

Precedutosi all'appello risultano:

intervenuiti

1 Sig. Arrigo Dott. Giuseppe  
2 " Grioli Francesco  
3 " Fiumara Giacomo  
4 " Andronaco Antonino  
5 " Rao Domenico  
6 " Bonura Fortunato  
7 " Parisi Agatino  
8 " Andronaco Angelo  
9 " Fiumara Giuseppe  
10 " Pantò Agatino  
11  
12  
13  
14  
15

intervenuiti

17  
18  
19  
20

Non intervenuti

1 Sig. Di Blasi Salvatore  
2 " Grioli Ernesto  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

Dei non intervenuti giustificano l'assenza:

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Sig. Arrigo Dott. Giuseppe

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario Sig. Russo Dott. Gaetano

# SCHEMA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO: che con la delibera consiliare indicata in oggetto questa Amministrazione ha proceduto all'approvazione del Regolamento Comunale relativo alla disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici;

ACCERTATO: che alcuni articoli del suddetto regolamento sono risultati di difficile attuazione pratica;

ACCERTATO: inoltre che nel suddetto regolamento sono riportate delle parole errate;

RITENUTO opportuno pertanto procedere ad una rettifica parziale del suddetto regolamento;

VISTO l'O.EE.LL. vigente in Sicilia

## PROPONE

Ai sensi di quanto esposto in narrativa

1) Rettificare il regolamento della disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, approvato con delibera consiliare n.43 del 29/6/1992 nelle seguenti parti:

A) il capo II e III vengono accorpati in un unico capo denominato: "Sovvenzioni e Contributi. Gli articoli dei suddetti capi, che vanno dal N°3 al n°12, vengono sostituiti con 3 soli articoli e precisamente Art.3,4 e 5. (Si allega copia del nuovo prospetto).

B) Incarcerare ed annullare la parola "sensita la Commissione" che si riporta agli articoli 15 (primo e quarto comma) 20 (comma 1) 27 (comma 2).

2) Di approvare il regolamento in argomento con le variazioni suddette e come risulta, con le rettifiche, dall'allegato prospetto.-

IL PROPONENTE  
(Il Sindaco Dott. G. Rao)

C O M U N E di A L I'  
(Prov. di MESSINA)

REGOLAMENTO COMUNALE

Per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici.

CAPO 1 NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1 Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.13 della legge regionale 30 aprile 1991, n.10, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni,
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari,
- d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2 - Definizioni

1 Ai soli fini del presente regolamento:

- a) per "concessione di sovvenzioni": si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali di ricerca ecc., avente rilevante entità;
- b) per "concessione di contributi": si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;
- c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari": si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come enunciato dall'art.38 della costituzione.

In particolare si intende:

- per "sussidio": un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
- per "ausilio finanziario": un intervento atto a concorrere al superamento dello stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
- d) per "attribuzione di vantaggi economici": si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

CAPO II  
SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

**Art.3 - Sovvenzioni**

L'amministrazione potrà concedere finanziamenti a enti pubblici o privati e ad organizzazioni che abbiano finalità assistenziali, socio culturali, turistiche, impiego del tempo libero, a società sportive, a scuole ed istituti di istruzione e cultura, per assicurare lo svolgimento e/o il proseguimento della loro attività quando abbia finalità o interesse pubblico che sia coerente con gli indirizzi politico-amministrativi del comune.

**Art.4- Contributi**

Agli stessi soggetti di cui all'articolo precedente e per le stesse finalità possono essere concessi aiuti finanziari o prestazioni finalizzate per l'organizzazione e lo svolgimento di specifiche attività, manifestazioni, convegni ed altre iniziative con finalità ed interesse pubblico, che però siano coerenti con l'attività i compiti e le finalità di questa amministrazione.

**Art. 5 - Istanze**

Le istanze per ottenere i benefici previsti dai due articoli precedenti, oltre a contenere le indicazioni di cui all'articolo 5, dovranno essere accompagnate dall'atto costitutivo o dallo statuto o da altra idonea documentazione da cui si possa ricavare lo scopo e le finalità dell'ente, società ecc.

Le istanze per ottenere sovvenzioni dovranno essere accompagnate anche dall'ultimo bilancio consuntivo o da analogo documento contabile da cui si possano ricavare i movimenti finanziari relativi all'attività del richiedente.

Le istanze per ottenere contributi dovranno essere accompagnate anche da un piano finanziario dell'attività, iniziativa, ecc., per cui si chiede il contributo.

CAPO 3  
CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"

**Art. 6 - Finalità della concessione di "sussidi ed ausili finanziari"**

1 Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art.2, comma 1, lettera c), l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.

2 Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.

**Art.7 - Soggetti beneficiari dei "sussidi ed ausili finanziari"-Limiti.**

Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera c):

- a) le persone residenti in questo comune;
- b) le persone non residenti in questo comune, di passaggio;
- c) gli stranieri e gli apolidi.

2. Lesame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lettera a) dovrà essere preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui agli artt. 433 del Codice Civile. Della convocazione dovrà essere redatto apposito verbale.

3. Le persone di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma 1, dovranno prima essere identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Municipale.

**Art. 8 - Procedure per l'assegnazione dei "sussidi"**

1. La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla Giunta Comunale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa dell'ufficio assistenza

2. I sussidi, sempre a tempo indeterminato, hanno cadenza mensile anticipata e dovranno essere corrisposti, in assenza di diversa disposizione nell'atto di concessione, entro il giorno 10 di ogni mese.

3. Nessuna domanda dovrà essere fatta per il rinnovo annuale, nè potrà essere richiesta documentazione alcuna, ricadendo sull'ufficio comunale l'onere di accertare, annualmente, la persistenza dello stato di bisogno.

4. Con apposito atto, la Giunta comunale su proposta dell'ufficio preposto, entro il mese di novembre dell'anno precedente approverà l'elenco delle persone cui il sussidio per l'anno successivo sarà: confermato, variato o revocato. Gli estremi del provvedimento saranno comunicati agli interessati.

**Art.9 - Procedure per l'assegnazione degli "ausili finanziari"**

1. La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta dell'ufficio comunale) dalla Giunta comunale.

2. Solo nei casi di assoluta urgenza potranno essere disposte dal Sindaco con ordini di servizio, ampiamente motivati, a mezzo dell'ufficio di economato.

3. Le concessioni di cui al precedente comma 2 dovranno essere successivamente regolarizzate entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio trovando applicazione, per analogia, il disposto dell'art.23, commi 3 e 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66.

## ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

## Art.10 - Soggetti beneficiari di "vantaggi economici"

1 Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera d):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica.

2 Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

## Art. 11 - Scopo della concessione di "vantaggi economici"

1 I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.

2 Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

## Art. 12 - Natura del "vantaggio economico"

1 Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

- A) al godimento di un bene comunale mediante:
  - a 1 la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
  - a 2 la concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc.;
  - a 3 la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;

B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

- b 1 pubblico trasporto;
- b 2 trasporto scolastico;
- b 3 mensa;
- b 4 attività sportive gestite dal Comune;
- b 5 assistenza domiciliare;

2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

## Art. 13 - Procedure per ottenere il "godimento di un bene comunale"

1 Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

a) dei motivi della richiesta;

b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;

c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;

d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi.

2 La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale e potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto.

3 Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.

4 Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto.

5 In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale comunale di assistenza.

#### Art. 14 - Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

1 La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe.

2 La concessione del beneficio sarà disposta dalla Giunta Comunale.

### CAPO V

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 15 - Riesame delle situazioni in atto

1 Entro mesi quattro dall'adozione del presente regolamento, la Giunta Comunale darà corso al riesame di tutte le situazioni in atto.

2 Per quanto concerne il godimento dei beni comunali il riesame dovrà essere esteso a tutti i beni sia del demanio che del patrimonio al fine anche di rilevare eventuali irregolarità ed abusi di qualsiasi natura.

3 Entro il termine di cui al precedente comma 1 la Giunta Comunale dovrà produrre al Consiglio Comunale apposita, dettagliata relazione.

#### Art. 16 - Termine per la conclusione dei procedimenti

1 I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. Ord.	I N T E R V E N T I		Giorni utili per la definizione
1	Concessione delle sovvenzioni di cui al Capo II .....		
2	Concessione dei contributi di cui al Capo III .....		
3	Concessione di sussidi ed ausili finanziari di cui al Capo IV.	Concessione di sussidi .....	
		Concessione di ausili finanziari	
4	Attribuzione di vantaggi economici di cui al Capo V.	Godimento di un bene comunale ...	
		Fruizione di un servizio	

**Art. 17 - Individuazione delle unità organizzative**

1. Ai sensi dell'art.4 della legge regionale 30 aprile 1991, n.10, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. Ord.	O G G E T T O	SETTORI DI INTERVENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA
1	«Sovvenzioni» di cui al Capo II.....	AREA SOCIO ASSISTENZIALE	
2	«Contributi» di cui al Capo III .....	AREA SOCIO ASSISTENZIALE	
3	«Sussidi ed ausili finanziari» di cui al Capo IV .....	AREA SOCIO ASSISTENZIALE	
4	«vantaggi economici» di cui al Capo V ...	AREA SOCIO ASSISTENZIALE	

**Art. 18 - Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati**

1. Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti, o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

**Art. 19 - Leggi ed atti regolamentari**

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- b) le leggi regionali;
- c) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

**Art. 20 - Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

**Art. 21 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

Il presente regolamento:

1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 16 Novembre 1995 con atto n. 50;

2) È stato esaminato dal CO.RE.CO. nella seduta del n.:

3) È entrato in vigore il giorno

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto e sottoscritto:

Il Presidente

Il Consigliere Anziano

Segretario Comunale

*G. L. Leamoso*

*[Signature]*



*[Signature]*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

il 19/11/1995

È stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno festivo 19/11/1995

e fino al 4/12/1995

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi


È rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

L'Addetto

19/11/1995

al 4/12/1995

*[Signature]*



5/12/1995



Il Segretario Comunale

Spedita al CO.RE.CO. sezione Autole

ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_ comma \_\_\_\_\_ L.R. 44/91.

Il 20/11/95 6888 di prot.

Visto: Il Segretario Comunale \_\_\_\_\_ L'Addetto alla spedizione [Signature]



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-12-95

- non essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91
- non essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art. 15, comma 6, L.R. 44/91
- non essendo pervenuta comunicazione di annullamento nei termini di cui al comma 6/7 dell'art. 18, L.R. 44/91, da parte del CO.RE.CO., a cui la presente è pervenuta il \_\_\_\_\_
- non essendo pervenuta comunicazione di annullamento nei termini di cui all'art. 19, L.R. 44/91, da parte del CO.RE.CO., che ha ricevuto i richiedi chiarimenti in data \_\_\_\_\_
- non avendo il CO.RE.CO. riscontrato vizi di legittimità nella seduta 14-12-95 nn. 16628/16668

Il P-1-P6

Il Segretario Comunale [Signature]

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  
AI SENSI DELL'ART. \_\_\_\_\_ COMMA \_\_\_\_\_ DELLA L.R. 3.12.'91, n. 44.**

Il \_\_\_\_\_

VISTO: Il Sindaco

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria



**COMUNE DI ALI**  
Provincia di Messina

ORIGINALE

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Reg. Del N. 43

Sessione..... ordinaria

Seduta..... pubblica..... ed in..... prima..... convocazione

**OGGETTO :**

Approvazione "Regola-  
mento Comunale per la  
disciplina della con-  
cessione di sovvenzio-  
ni, contributi, sussidi ed ausili finanziari  
e l'attribuzione di van-  
taggi economici."

L'anno millenovecentonovantadue..... addì..... ventinove.....  
del mese di Giugno..... alle ore 18,30..... nella Casa  
comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune.

Convocato il Consiglio su determinazione del Sindaco

..... ed invitati i Consiglieri  
con avviso notificato ai sensi dell'art. 48 del D.L.P. Reg. 29-10-55, n. 6  
giusta referto del Messo Comunale, il medesimo si è riunito.

Procedutosi all'appello risultano :

intervenuiti	
1	Sig. Rao Dott. Giuseppe
2	" Roma Pacifico
3	" Agresti Antonino
4	" Ferrante Domenico
5	" Costantino Salvatore
6	" Bonura Fortunato
7	" Grioli Ernesto
8	" Manganaro Filippo
9	" Fiumara Carmelo
10	" Andronaco Antonino
11	
12	
13	
14	
15	
16	

intervenuiti	
17	
18	
19	
20	

**Non intervenuti**

1	Sig. Schirò Mario
2	" Barbera Pasquale
3	" Arrigo Giuseppe
4	" Di Blasi Salvatore
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Dei non intervenuti giustificano l'assenza: .....

Constato che il numero dei presenti è legale, il Sig. Rao Dott. Giuseppe

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario Sig. Centorrino  
Dott. Salvatore

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI

ALÌ

PROVINCIA DI

MESSINA

## REGOLAMENTO COMUNALE

per la disciplina della concessione di sovvenzioni,  
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione  
di vantaggi economici

COMUNE DI ..... ALI

PROVINCIA DI ..... MESSINA

# REGOLAMENTO COMUNALE

## per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici

### S O M M A R I O

Articolo	DESCRIZIONE
<b>CAPO I - NORME GENERALI</b>	
1	Oggetto del regolamento
2	Definizioni
3	Commissione consultiva
<b>CAPO II - CONCESSIONE DI «SOVVENZIONI»</b>	
4	Soggetti beneficiari delle «sovvenzioni»
5	Scopo delle «sovvenzioni»
6	Carattere delle «sovvenzioni»
7	Procedura per l'assegnazione delle «sovvenzioni»
8	Somministrazione delle «sovvenzioni»
<b>CAPO III - CONCESSIONE DI «CONTRIBUTI»</b>	
9	Soggetti beneficiari dei «contributi»
10	Scopo dei «contributi»
11	Carattere dei «contributi»
12	Procedura per l'assegnazione dei «contributi»
13	Erogazione dei «contributi»
<b>CAPO IV - CONCESSIONE DI «SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI»</b>	
14	Finalità della concessione di «sussidi ed ausili finanziari»
15	Soggetti beneficiari dei «sussidi ed ausili finanziari» - Limiti
16	Procedura per l'assegnazione dei «sussidi»
17	Procedure per l'assegnazione degli «ausili finanziari»
<b>CAPO V - ATTRIBUZIONE DI «VANTAGGI ECONOMICI»</b>	
18	Soggetti beneficiari di «vantaggi economici»
19	Scopo della concessione di «vantaggi economici»
20	Natura del «vantaggio economico»
21	Procedure per ottenere il «godimento di un bene comunale»
22	Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo
<b>CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI</b>	
23	Riesame delle situazioni in atto
24	Termine per la conclusione dei procedimenti
25	Individuazione delle unità organizzative
26	Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati
27	Leggi ed atti regolamentari
28	Pubblicità del regolamento
29	Entrata in vigore

## CAPO I NORME GENERALI

### Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

### Art. 2 - Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento:

a) per "concessione di sovvenzioni": si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;

b) per "concessione di contributi": si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;

c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari": si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della costituzione.

In particolare si intende:

— per "sussidio": un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;

— per "ausilio finanziario": un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;

d) per "attribuzione di vantaggi economici": si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

### Art. 3 - Commissione Consultiva

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è istituita una "commissione comunale consultiva" così composta:

- Sindaco o suo delegato - Presidente
- N. .... membri designati dai capigruppo consiliari di cui n. .... di maggioranza e n. .... di minoranza. Potranno essere designati anche non consiglieri comunali purchè in possesso dei requisiti richiesti per essere eletti.

2. La commissione, sulla scorta delle designazioni di cui al precedente comma, viene nominata con deliberazione della Giunta Comunale per tutto il periodo in cui la stessa Giunta rimane in carica.

3. Tiene luogo al parere della Commissione di cui al precedente comma 1 quello delle eventuali commissioni speciali istituite per la gestione del servizio oggetto dell'intervento.

## CAPO II CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI"

### Art. 4 - Soggetti beneficiari delle "sovvenzioni"

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, comma 1, lettera a):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica

la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

### Art. 5 - Scopo delle "sovvenzioni"

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc. aventi anche sede fuori comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

### Art. 6 - Carattere delle "sovvenzioni"

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:

a) *straordinario*: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;

b) *continuativo*: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

### Art. 7 - Procedura per l'assegnazione delle "sovvenzioni"

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata.

Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12 del giorno 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.

2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

- l'oggetto dell'iniziativa;
- il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- il costo complessivo e la somma da finanziare;
- l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
- l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

3. Entro giorni ..... 90 ..... dal ricevimento della richiesta il Sindaco, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 12 e 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, indirà una conferenza di servizio con la partecipazione:

- delle rappresentanze sindacali;
- del richiedente l'intervento.

L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale su proposta della Commissione

### CAPO III CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI"

#### Art. 9 - Soggetti beneficiari dei "contributi"

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

#### Art. 10 - Scopo dei "contributi"

1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati; gli interventi possono prescindere della territorialità del soggetto beneficiario, purchè, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

#### Art. 11 - Carattere dei "contributi"

1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:

- a) *straordinario*: in caso di intervento "una tantum" teso a sanare situazioni eccezionali;
- b) *continuativo*: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

#### Art. 12 - Procedura per l'assegnazione dei "contributi"

1. Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione motivata e corredata della necessaria documentazione. Per consentire la razionalizzazione degli interventi a carattere ordinario la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le 12 ore del giorno 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.

2. La domanda dovrà indicare:

- a) l'attività cui la richiesta si riferisce;
- b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- c) il costo complessivo e la somma da finanziare;
- d) l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analogha richiesta;
- e) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto;

3. Per la prima concessione entro giorni.....<sup>90</sup>..... dal ricevimento della richiesta, il Sindaco, anche in relazione al combinato disposto degli articoli 12 e 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, indirà una conferenza di servizio con la partecipazione:

- delle rappresentanze sindacali;

— del richiedente l'intervento.

4. Il verbale della conferenza di servizio tiene luogo al parere della Commissione

5. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale su proposta della Commissione.

6. Nella stessa deliberazione dovranno essere evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

#### **Art. 13 - Erogazione dei "contributi"**

1. Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta comunale a seguito di richiesta degli interessati.

2. Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonché dei risultati conseguiti.

3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.

4. Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla somma programmata, accenti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

**CAPO IV 3**  
**CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"**

**Art. 14 - Finalità della concessione di "sussidi ed ausili finanziari"**

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.

2. Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.

**Art. 15 - Soggetti beneficiari dei "sussidi ed ausili finanziari" - Limiti.**

Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera c):

- a) le persone residenti in questo comune;
- b) le persone non residenti in questo comune, di passaggio;
- c) gli stranieri e gli apolidi.

2. L'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lettera a) dovrà essere preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui agli artt. 433 del Codice Civile. Della convocazione dovrà essere redatto apposito verbale.

3. Le persone di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma 1, dovranno prima essere identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Municipale.

**Art. 15 - Procedure per l'assegnazione dei "sussidi"**

1. La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla Giunta Comunale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa dell'ufficio assistenza, sentita la Commissione

2. I sussidi, sempre a tempo indeterminato, hanno cadenza mensile anticipata e dovranno essere corrisposti, in assenza di diversa disposizione nell'atto di concessione, entro il giorno 10 di ogni mese.

3. Nessuna domanda dovrà essere fatta per il rinnovo annuale, nè potrà essere richiesta documentazione alcuna, ricadendo sull'ufficio comunale l'onere di accertare, annualmente, la persistenza dello stato di bisogno.

4. Con apposito atto, la Giunta comunale, sentita sempre la Commissione su proposta dell'ufficio preposto, entro il mese di novembre dell'anno precedente approverà l'elenco delle persone cui il sussidio per l'anno successivo sarà: confermato, variato o revocato. Gli estremi del provvedimento saranno comunicati agli interessati.

**Art. 16 - Procedure per l'assegnazione degli "ausili finanziari"**

1. La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta dell'ufficio comunale) dalla Giunta comunale

2. Solo nei casi di assoluta urgenza potranno essere disposte dal Sindaco con ordini di servizio, ampiamente motivati, a mezzo dell'ufficio di economato.

3. Le concessioni di cui al precedente comma 2 dovranno essere successivamente regolarizzate entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio trovando applicazione, per analogia, il disposto dell'art. 23, commi 3 e 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66.

## CAPO V ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

### Art. 18 - Soggetti beneficiari di "vantaggi economici"

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera d):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

### Art. 19 - Scopo della concessione di "vantaggi economici"

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

### Art. 20 - Natura del "vantaggio economico"

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

A) al godimento di un bene comunale mediante:

a.1 la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;

a.2 la concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc.;

a.3 la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;

B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

b.1 pubblico trasporto;

b.2 trasporto scolastico;

b.3 mensa;

b.4 attività sportive gestite dal Comune;

b.5 assistenza domiciliare;

2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

### Art. 21 - Procedure per ottenere il "godimento di un bene comunale"

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

a) dei motivi della richiesta;

b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;

c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;  
d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi.

2. La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale sentita la commissione, potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto.

3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.

4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto.

5. In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale comunale di assistenza.

#### **Art. 21 - Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo**

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe.

2. La concessione del beneficio sarà disposta dalla Giunta Comunale

## CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 21 - Riesame delle situazioni in atto

1. Entro mesi QUATTRO dall'adozione del presente regolamento, la Giunta Comunale darà corso, e di riesame di tutte le situazioni in atto.
2. Per quanto concerne il godimento dei beni comunali il riesame dovrà essere esteso a tutti i beni sia del demanio che del patrimonio al fine anche di rilevare eventuali irregolarità ed abusi di qualsiasi natura.
3. Entro il termine di cui al precedente comma 1 la Giunta Comunale dovrà produrre al Consiglio Comunale apposita, dettagliata relazione.

### Art. 22 - Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI		Giorni utili per la definizione
1	Concessione delle sovvenzioni di cui al Capo II . . . . .		30
2	Concessione dei contributi di cui al Capo III . . . . .		30
3	Concessione di sussidi ed ausili finanziari di cui al Capo IV . . . . .	Concessione di sussidi . . . . .	30
		Concessione di ausili finanziari . . . . .	30
4	Attribuzione di vantaggi economici di cui al Capo V . . . . .	Godimento di un bene comunale . . . . .	30
		Fruizione di un servizio . . . . .	30

### Art. 25 - Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. d'ord.	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA
1	«Sovvenzioni» di cui al Capo II . . . . .	AREA SOCIO ASSISTENZIALE	SMERALDA MARIA
2	«Contributi» di cui al Capo III . . . . .	AREA SOCIO ASSISTENZIALE	SMERALDA MARIA

SEGUE ⇨

Num. d'ord.	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA
3	«Sussidi ed ausili finanziari» di cui al Capo IV	AREA SOCIO ASSISTENZIALE	SMERALDA MARIA
4	«Vantaggi economici» di cui al Capo V	AREA SOCIO ASSISTENZIALE	SMERALDA MARIA

**Art. 26 - Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di privati**

1. Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

**Art. 27 - Leggi ed atti regolamentari**

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- b) le leggi regionali;

le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

**Art. 28 - Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati i membri della Commissione di cui al precedente articolo 3 nonché tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

**Art. 29 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del ..... 29-6-1992 .....  
con atto n. .... 13 .....;
- 2) È stato esaminato dalla Commissione Provinciale di Controllo sugli atti dei Comuni (C.P.C.) nella seduta  
del ..... 23-7-92 ..... n. 55944/43788 cf. V .....;
- 3) È entrato in vigore il giorno ..... 24-7-92 .....  
Data ..... 24-7-92 .....




IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

IL SINDACO



Il Consigliere Anziano

*[Handwritten signature]*

Il Segretario

*[Handwritten signature]*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario, certifica che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo pretorio il giorno festivo 12.7.1992 a norma dell'art. 197 del D. L. del Presidente della Regione, Siciliana, del 29-10-1955, n. 6 e che contro la stessa non furono presentati reclami. In fede.

Dalla Residenza Municipale, li 13.7.1992



Il Segretario

*[Handwritten signature]*

Spedita alla Commissione Provinciale di Controllo di MESSINA il 13 LUG 1992  
con foglio N. 354 di Prot. alleg. N. \_\_\_\_\_



Il Segretario

*[Handwritten signature]*

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO DI

Menina

N. 55944 / 43788 cfr. I

Seduta del 23-7-90

VISTO:

Non si riscontrano vizi di legittimità

IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*

La presente deliberazione è divenuta eecutiva ai sensi degli artt. 80, 81 e 82 dell'Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con D.L.P. Reg.le 29-10-1955 n. 6.

Addì, \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

IL SINDACO